



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI MANDELLO VITTA

PROVINCIA DI NOVARA

TEL.(0321)-835628

C.A.P. 28060

FAX.(0321)-835040

Ordinanza di emergenza sanitaria, finalizzata ad individuare i servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti comunali.

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a mente del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”*;

Visto il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso dell’art. 1, comma 6, a mente del quale **“le Amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”**;

Visto il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che all’art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”, il quale dispone che *“[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]”*;

Visti i progetti di lavoro a domicilio che i vari responsabili di settore hanno avviato o stanno avviando e possono continuare ad essere attuati;

ferme restando le disposizioni già rese per il personale delle istituzioni scolastiche;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all’interno degli uffici comunali;

ORDINA

che, fino alla data del **25 marzo 2020** prevista dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, le seguenti siano definite quali **“attività indifferibili da rendere in presenza”**:

- *Attività della protezione civile*
- *Attività della polizia locale*
- *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
- *Attività urgenti dei servizi sociali*

- *Attività del protocollo comunale*
- *Attività urgenti dei servizi finanziari*
- *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico*
- *Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone*

Le attività su indicate siano svolte con le modalità ordinarie, fatta salva l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili (maschere, guanti, etc.) finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

I responsabili di settore individuino almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili su indicate;

I dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Piemonte, alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile.

Copia delle medesima è altresì per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 13/03/2020

IL SINDACO

Paolo Patrioli

